

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE E CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE



ALPHERA
Financial Services

CGA COLLETTIVA ALPHERA PROTECTION

La AWP International S.A., Parigi, filiale di Wallisellen (Svizzera), di seguito AWP o ALPHERA Protection, è responsabile dei servizi concordati con BMW Servizi Finanziari (Svizzera) SA nel contratto di assicurazione collettiva e riportati nel presente documento di assicurazione. Gli stessi sono definiti dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e, a completamento, dalle disposizioni della Legge svizzera sul contratto di assicurazione.

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE CONFORMI ALLA LCA

La seguente informazione per il cliente fornisce una sinossi chiara e concisa sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge sul contratto d'assicurazione, LCA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP International S.A., Parigi, succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito AWP, con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. In materia di protezione giuridica l'assicuratore è CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede in Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

Chi è il contraente dell'assicurazione?

Contraente dell'assicurazione è ALPHERA Servizi finanziari (Svizzera) SA, con sede a Dielsdorf.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del rispettivo contratto assicurativo nonché l'entità e le limitazioni della copertura assicurativa risultano dalla polizza assicurativa e dalle CGA. A titolo orientativo è riportata di seguito una descrizione sintetica delle varie componenti assicurative offerte.

Quali persone sono assicurate?

In virtù del contratto di assicurazione collettiva stipulato con la contraente, AWP garantisce la copertura assicurativa delle per-sone seguenti nonché il diritto di credito diretto in relazione alle prestazioni assicurative. Il contraente dell'assicurazione indicato nella polizza assicurativa (persona fisica e non giuridica) e tutte le persone che vivono in comunione domestica, come pure i figli minorenni che non vivono all'interno dello stesso nucleo familiare. Le persone assicurate risultano in linea di principio dalla corrispondente polizza assicurativa e dalle CGA.

Quali sono le esclusioni essenziali?

- Eventi già verificatisi al momento della sottoscrizione dell'assicurazione collettiva o della prenotazione del viaggio o il cui verificarsi era prevedibile da parte della persona assicurata al momento della sottoscrizione dell'assicurazione collettiva o della prenotazione del viaggio.
- Eventi legati ad epidemie o pandemie.
- Eventi legati alla partecipazione ad attività avventate, durante le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo. Questo elenco contiene solo le esclusioni più comuni. Altre esclusioni si evincono dalle CGA e dalla LCA.

A quanto ammonta il premio?

Il pagamento del premio è a carico del contraente dell'assicurazione.

Quali obblighi hanno il contraente dell'assicurazione e le persone assicurate?

- Devono adempiere interamente i loro obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione e condotta (ad esempio, comunicare immediatamente un caso di sinistro ad AWP).

- È necessario fare tutto il possibile per contribuire alla riduzione del danno e alla sua definizione (ad esempio, autorizzare terzi a fornire ad AWP le rispettive documentazioni, informazioni ecc. per definire l'evento assicurato).

Il presente elenco contiene solo gli obblighi più comuni. Altri obblighi si evincono dalle CGA e dalla LCA.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

L'assicurazione dura un anno a partire dalla data d'inizio indicata sulla conferma di assicurazione. Allo scadere di tale anno l'assicurazione termina senza indugi il giorno specificato sulla conferma di assicurazione.

Come tratta i dati AWP?

L'elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell'elaborazione di dati personali, AWP opera nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (LPD). Ove necessario, AWP richiede alla persona assicurata il necessario assenso all'elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri.

I dati personali elaborati da AWP includono dati rilevanti per la stipula del contratto e la gestione del contratto e dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati del contraente dell'assicurazione ovvero delle persone assicurate contenuti nella domanda di assicurazione e nella denuncia di sinistro. Nell'interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori all'estero e in patria. AWP elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing propri.

Per poter offrire una copertura assicurativa completa a condizioni convenienti, le prestazioni di AWP vengono erogate in parte da società giuridicamente indipendenti all'estero e in patria. Al riguardo si può trattare di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, AWP ricorre alla trasmissione di dati a livello sia interno che esterno al Gruppo. AWP conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.

Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da AWP, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da AWP; hanno inoltre diritto a richiedere la correzione di dati errati.

Indirizzo di contatto per reclami

ALPHERA Protection
AWP P&C S.A.
Postfach
8010 Zürich

PANORAMICA DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Componente assicurativa (Assicurazione danni)	Prestazione assicurativa	Somma assicurata max.		
A Protezione giuridica	Protezione giuridica in relazione a viaggi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein Europa al di fuori dell'Europa	per evento per evento	CHF CHF	250 000.– 50 000.–
B Assicurazione pneumatici	Danneggiamento pneumatici	per pneumatico per anno	CHF CHF	600.– 2 000.–
C Assicurazione in caso di rottura dei cerchi	Rottura dei cerchi in seguito a collisione	per cerchio/anno	CHF	500.–
D Key Protection	Perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del veicolo	per evento	CHF	300.–
E Interior Spot Repair	Segni di bruciature, crepe o fessure (non più grandi di 3 cm), eccessivo degrado dell'abitacolo a causa di fattori esterni	per evento max. 1 evento per periodo assicurativo	CHF	300.–
F Assistenza	Rimpatrio con assistenza medica al luogo di residenza, rientro fuori programma, interruzione del viaggio, sospensione del viaggio		illimitato	
G Spese di ricerca e recupero	Spese di ricerca e recupero	per evento	CHF	30 000.–
H Ritardo del volo	Spese per albergo, cambio di prenotazione e telefono in caso di perdita del volo di coincidenza	per evento	CHF	2 000.–
I Spese d'annullamento	Annullamento viaggio e inizio ritardato del viaggio	per evento	CHF	50 000.–

PRESTAZIONI DI SERVIZI SENZA ASSUNZIONE DELLE SPESE

Componenti di servizio	Prestazione
J Travel Hotline	Informazioni telefoniche su viaggi, ospedali e in caso di problemi sanitari lievi
K Servizio di blocco carte di credito e carte clienti	Informazione telefonica per piccoli problemi sanitari nel paese di viaggio
L Servizio di blocco del cellulare	Servizio di blocco carte di credito, carte bancarie e postali e carte clienti in caso di furto, rapina o smarrimento
M Home Care	Comunicazione del numero di telefono di artigiani in caso di emergenza presso il domicilio

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA)

La copertura assicurativa di AWP International S.A., di Parigi, succursale di Wallisellen (Svizzera) (in seguito denominata AWP) è definita dalla polizza assicurativa e dalle CGA.

I	Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione	4
II	Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione	6
A	Protezione giuridica	6
B	Assicurazione pneumatici	6
C	Assicurazione in caso di rottura dei cerchi	7
D	Key Protection	7
E	Interior Spot Repair	7
F	Assistenza	8
G	Spese di ricerca e di recupero	9
H	Ritardo del volo	9
I	Spese d'annullamento	10
III	Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio	12
J	Travel Hotline	12
K	Servizio di blocco carte di credito e carte clienti	12
L	Servizio di blocco del cellulare	12
M	Home Care	12

I DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE COMPONENTI DELL'ASSICURAZIONE

Le disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione valgono solo se nelle disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione oppure delle componenti di servizio, non sono previste disposizioni diverse.

1 Persone assicurate

- 1.1 L'assicurato o l'avente diritto è il titolare del veicolo indicato sulla conferma di assicurazione (persona fisica, non giuridica) alla stessa tutte le persone che vivono in comunione domestica e i relativi figli minori che non vivono in comunione domestica.
- 1.2 Sono assicurate le persone di cui al punto I 1.1, con residenza fissa in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2 Ambito di validità

- 2.1 L'assicurazione è valida per viaggi in tutto il mondo, a meno che nelle Disposizioni particolari non sia indicato un diverso ambito di validità.
- 2.2 L'assicurazione dura un anno a partire dalla data d'inizio indicata sulla conferma di assicurazione.

3 Obblighi in caso di sinistro

- 3.1 La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso.
- 3.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 11).
- 3.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di ALPHERA Protection.
- 3.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da AWP, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a ALPHERA Protection.
- 3.5 I seguenti documenti devono essere inoltrati agli indirizzi di contatto di ALPHERA Protection specificati nelle disposizioni generali (a seconda dell'evento assicurato):
- certificato di assicurazione o polizza assicurativa
 - fattura delle spese d'annullamento in originale
 - documenti di trasporto (biglietti aerei, biglietti ferroviari), biglietti d'ingresso, ricevute ecc., in originale
 - ricevute delle spese imprevedute in originale
 - certificato di morte
 - conferma di prenotazione
 - documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto della polizia ecc.)
 - conferma del viaggio d'affari da parte del datore di lavoro
 - copia del passaporto con timbro d'ingresso
 - fatture di spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere e prescrizioni del medico in originale
 - ricevute/fatture delle spese supplementari assicurate, in originale
 - verbale di accertamento dei fatti
 - segnalazione delle persone scomparse presso il DFAE
 - certificazione di ritardo della compagnia aerea

4 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, AWP potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

5 Eventi e prestazioni non assicurati

- 5.1 Se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata, se la persona assicurata al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata poteva già prevederne il verificarsi, non sussiste alcun diritto alla prestazione.

- 5.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:
- abuso di alcool, droghe o medicinali
 - suicidio o tentato suicidio
 - partecipazione a scioperi o disordini
 - partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni
 - partecipazione consapevole a imprese rischiose
 - colpa grave o premeditazione od omissione
 - crimini, reati perpetrati o tentati
- 5.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.
- 5.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 5.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d'espatrio, chiusura dello spazio aereo.
- 5.6 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico.
- 5.7 Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.
- 5.8 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.
- 5.9 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest'ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embargo adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.

6 Definizioni

- 6.1 Persone vicine
- Persone vicine sono:
- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli)
 - i conviventi con relativi genitori e figli
 - le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio
 - amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti
- 6.2 Europa
- Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaijan, dell'Armenia e della Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali costituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia.
- 6.3 Svizzera
- Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- 6.4 Danni da eventi naturali
- Per danni da eventi naturali si intendono i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. Danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni da eventi naturali.

- 6.5 Denaro
Si considerano denaro: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
- 6.6 Viaggio
È considerato un viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La durata complessiva di un viaggio ai sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 92 giorni.
- 6.7 Agenzia di viaggi
Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.
- 6.8 Mezzi di trasporto pubblici
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.
- 6.9 Guasto
Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono considerati guasto e non sono assicurati.
- 6.10 Sinistro alle persone
Per sinistro alle persone s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.
- 6.11 Sinistro al veicolo a motore
Per sinistro al veicolo a motore s'intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la prosecuzione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. Comprende specialmente eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.
- 6.12 Malattia grave/conseguenze gravi di un infortunio
Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi, quando ne deriva un'inabilità al lavoro illimitata o limitata nel tempo o un'impossibilità di fatto a intraprendere o proseguire il viaggio.
- 7 Clausola di complementarietà**
- 7.1 Se una persona assicurata gode di un diritto derivante da un altro contratto assicurativo (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura assicurativa si limita alla parte delle prestazioni di ALPHERA Protection che eccede quella dell'altro contratto di assicurazione. Le spese vengono riscalate in toto e una tantum.
- 7.2 Se tuttavia ALPHERA Protection ha fornito prestazioni per lo stesso sinistro, esse valgono come acconto e la persona assicurata cede a ALPHERA Protection, in eguale misura, i propri diritti verso terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa od obbligatoria).
- 8 Prescrizione**
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo il verificarsi dell'evento che giustifica l'obbligo di prestazione (eccezione: incidente aereo, in questo caso il termine di prescrizione è di cinque anni).
- 9 Gerarchia normativa**
Le disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.

10 Foro competente e diritto applicabile

- 10.1 AWP può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 10.2 A integrazione delle presenti disposizioni, vige la LCA.

11 Indirizzo di contatto

ALPHERA Protection, AWP P&C S.A., Postfach, 8010 Zürich

II DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLE SINGOLE COMPONENTI DELL'ASSICURAZIONE

A PROTEZIONE GIURIDICA

1 Oggetto e ambito di validità geografica

La persona assicurata gode della protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein. Il rischio viene assunto dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede a Wallisellen.

2 Somme assicurate

Le somme assicurate sono riportate nel «Prospetto delle prestazioni assicurative».

3 Controversie e procedimenti assicurati in via esclusiva

3.1 Assistenza legale in caso di procedimento penale o amministrativo per negligenza colposa.

3.2 Pretese civili extracontrattuali da far valere in qualità di danneggiato in incidenti di qualsiasi tipo nonché in caso di atti di violenza, furto o rapina.

3.3 Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono la persona assicurata.

3.4 Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:

- noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale
- riparazione o trasporto di un sifatto veicolo
- contratto per viaggio e albergo
- locazione temporanea di una casa di vacanza
- trasporto di persone o bagagli

4 Prestazioni assicurative

4.1 Prestazioni del servizio giuridico della CAP.

4.2 Prestazioni in denaro fino alla somma massima assicurata per sinistro in caso di viaggi nell'ambito di validità Europa e per sinistro in caso di viaggi fuori dall'ambito di validità Europa (a condizione che sia stata stipulata questa variante assicurativa) per:
– costi di perizie e analisi commissionate dalla CAP, dall'avvocato della persona assicurata o dal tribunale
– spese giudiziarie e di arbitrato
– indennizzo delle parti
– onorari di avvocati
– costi necessari per traduzioni
– cauzioni penali (solo a titolo di anticipo al fine di evitare la carcerazione preventiva)

Da queste sono dedotte le spese di intervento attribuite all'assicurato per via giudiziaria o per conciliazione.

5 Gestione di un sinistro

5.1 La necessità di assistenza legale deve essere comunicata il più rapidamente possibile a: CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, Postfach, 8010 Zurigo, tel. +41 58 358 09 09, telefax +41 58 358 09 10, e-mail: capoffice@cap.ch, www.cap.ch, referenza: Z75.1.685.643.

5.2 L'assicurato si impegna a non incaricare alcun rappresentante legale, né a proporre procedimenti a concludere transazioni, a ricorrere a mezzi legali senza avere ottenuto il preventivo consenso della CAP, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. L'assicurato si impegna inoltre a trasmettere alla CAP tutti i documenti relativi al sinistro. Se la persona assicurata non dimostra che, in base alle circostanze, la violazione di questi obblighi non le è imputabile o che la violazione non ha influito sull'entità delle prestazioni dovute dalla CAP.

5.3 Se in un procedimento giudiziario o amministrativo in base al codice di procedura applicabile è necessario incaricare un rappresentante legale indipendente o in caso di conflitto di interessi (qualora due assicurati CAP procedano l'uno contro l'altro o un assicurato proceda contro una società del Gruppo Allianz), l'assicurato può scegliere liberamente il proprio rappresentante legale. Se il rappresentante legale proposto non è accettato dalla CAP, l'assicurato ha la facoltà di proporre altri tre rappresentanti legali di studi legali diversi, uno dei quali dovrà essere accettato dalla CAP.

5.4 In caso di divergenze di opinione tra l'assicurato e la CAP in merito alle misure da adottare per la trattazione del sinistro, l'assicurato può richiedere che la causa sia sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dall'assicurato stesso e dalla CAP.

6 Prestazioni e casi non assicurati

6.1 Se la persona assicurata al momento del sinistro non era in possesso di licenza di condurre valida o non era autorizzata alla guida del veicolo.

6.2 In caso di controversie con l'autorità fiscale o doganale o di procedimento per infrazione delle norme tributarie o doganali (ad es. contrabbando).

6.3 Se la persona assicurata vuole procedere contro la CAP, contro AWP, i loro incaricati o le persone che erogano i servizi in caso di sinistro.

6.4 Se si tratta di controversie o conflitti d'interesse tra persone assicurate con la stessa polizza assicurativa (questa esclusione non si riferisce al contraente stesso).

6.5 Se la necessità di assistenza legale è comunicata dopo la scadenza dell'assicurazione.

6.6 Le spese per procedimenti penali o amministrativi.

B ASSICURAZIONE PNEUMATICI

1 Oggetto assicurato

Pneumatici che sono stati montati su uno dei veicoli assicurati nell'ambito di ALPHERA Protection e riparati o sostituiti presso un garage mediatore di ALPHERA Protection.

2 Ambito di validità

La copertura assicurativa è valida durante l'intero anno assicurato per eventi verificatisi in Europa. Per i trasporti via mare, la copertura assicurativa non si interrompe se i luoghi di partenza e di destinazione rientrano in tale ambito di validità geografica.

3 Somma assicurata

La somma assicurata è limitata a CHF 600.– per pneumatico e a CHF 2000.– per anno.

4 Eventi e prestazioni assicurati

4.1 Eventi

In caso di foratura causata da chiodi, cordoli dal bordo tagliente, frammenti di vetro o altri oggetti appuntiti, ALPHERA Protection fornisce le seguenti prestazioni.

4.2 Diritto alla sostituzione dello pneumatico danneggiato

In caso di danno come da punto II C 4.1, ALPHERA Protection si impegna a sostituire lo pneumatico danneggiato assicurato. Il diritto di sostituzione corrisponde al valore originariamente pagato detratto 30% di sconto per lo pneumatico assicurato e danneggiato, con il limite massimo della somma assicurata concordata.

4.3 Mancanza di disponibilità del modello sostitutivo

Se non fosse disponibile il modello sostitutivo per lo pneumatico danneggiato, ALPHERA Protection si assume i costi per la sostituzione di due pneumatici di pari valore sul medesimo asse.

4.4 Montaggio
I costi di smontaggio della ruota da sostituire e quelli per il montaggio della ruota con lo pneumatico nuovo sono assunti interamente da ALPHERA Protection.

5 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 5: Eventi non assicurati) e costi

- 5.1 Non sono assicurati eventi:
– causati da atti vandalici ed eventi naturali
– causati a seguito di un incidente
– causati da un'errata regolazione del telaio
– causati da pressione sbagliata secondo le raccomandazioni sul libretto d'istruzioni dell'automobile e sulla base delle raccomandazioni del produttore di pneumatici
– causati da percorsi vietati per legge o vietati dalle Autorità
– causati su strade non pubbliche o non ufficiali, soprattutto tragitti fuoristrada
- 5.2 ALPHERA Protection non risponde dei danni causati da chi eroga la prestazione su suo incarico.
- 5.3 Non sono assicurate le spese di traino e i costi supplementari derivati direttamente dalla foratura, ad esempio i costi per i cerchi.
- 5.4 Non sono assicurati i costi dovuti a normale usura e da consumo eccessivo.
- 5.5 Non si assumono i costi per la sostituzione dello pneumatico sullo stesso asse, se non è stato danneggiato a sua volta da un evento secondo il punto C 4.1.
- 5.6 I costi degli pneumatici con una profondità del battistrada inferiore a 1,6 mm (profondità del battistrada minima prevista per legge) non sono coperti.

6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)

I seguenti documenti devono essere inviati a ALPHERA Protection dalla persona assicurata:
– giustificativo concernente le spese sostenute per il montaggio e gli pneumatici, per la sostituzione/riparazione dello pneumatico danneggiato. La fattura deve contenere indicazioni sulla profondità residua in millimetri del profilo dello pneumatico danneggiato
Lo pneumatico, quando l'evento avviene in Svizzera, deve essere acquistato nuovo o riparato presso un garage mediatore di ALPHERA Protection.

C ASSICURAZIONE IN CASO DI ROTTURA DEI CERCHI

1 Oggetto assicurato

Cerchi applicati al veicolo della persona assicurata con ALPHERA Protection.

2 Ambito di validità

La copertura assicurativa è valida durante l'intero anno assicurato per eventi verificatisi in Europa. Per i trasporti via mare, la copertura assicurativa non si interrompe se i luoghi di partenza e di destinazione rientrano in tale ambito di validità geografica.

3 Somma assicurata

La somma assicurata è limitata a CHF 500.– per cerchio e per anno.

4 Eventi e prestazioni assicurati

- 4.1 Eventi
In caso di rottura del cerchio assicurato in seguito a una collisione ALPHERA Protection garantisce le seguenti prestazioni.
- 4.2 Sostituzione dei cerchi
In caso di danno, come da punto II C 4.1, ALPHERA Protection si impegna a sostituire il cerchio danneggiato assicurato. Il diritto di sostituzione corrisponde al valore originariamente pagato detratto 30% di sconto per lo pneumatico assicurato e danneggiato, con il limite massimo della somma assicurata concordata.
- 4.3 Montaggio
I costi di smontaggio della ruota da sostituire e quelli per il montaggio della ruota con lo pneumatico nuovo sono assunti interamente da ALPHERA Protection.

4.4 Se la rottura del cerchio è assicurata e coperta dall'assicurazione casco del veicolo interessato, in luogo della prestazione a favore della persona avente diritto, secondo il punto II D 4.1, ALPHERA Protection versa alla persona avente diritto un risarcimento detraibile dall'assicurazione casco (fino a un massimo di CHF 500.–).

5 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 5: Eventi non assicurati) e costi

- 5.1 Non sono assicurati eventi:
– causati da atti vandalici ed eventi naturali
– causati da percorsi vietati per legge o vietati dalle Autorità
– causati su strade non pubbliche o non ufficiali, soprattutto tragitti fuoristrada
- 5.2 I graffi o i danni estetici non sono coperti.

6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)

I seguenti documenti devono essere inviati a ALPHERA Protection dalla persona assicurata:
– giustificativo concernente le spese sostenute per il montaggio e i cerchi, per la sostituzione/riparazione del cerchio danneggiato, oppure giustificativo della franchigia riconosciuta dall'assicurazione casco
Il cerchio, quando l'evento avviene in Svizzera, deve essere acquistato nuovo o riparato presso un garage mediatore di ALPHERA Protection.

D KEY PROTECTION

1 Somma assicurata

La somma assicurata è limitata a CHF 300.– per anno.

2 Eventi e prestazioni assicurati

Se l'assicurato smarrisce o subisce il furto delle chiavi del veicolo acquistato presso un garage mediatore di ALPHERA Protection oppure se le chiavi sono talmente danneggiate da non poter più essere utilizzate, ALPHERA Protection si assume i costi della sostituzione con delle chiavi nuove.

3 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)

I seguenti documenti devono essere inviati a ALPHERA Protection dalla persona assicurata:
– certificato di assicurazione o polizza assicurativa
– documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. denuncia di furto)
– fattura delle spese aggiuntive in originale

E INTERIOR SPOT REPAIR

1 Somma assicurata

La somma assicurata è limitata a CHF 300.– per evento.

2 Eventi e prestazioni assicurati

- 2.1 Se all'interno del veicolo della persona assicurata, acquistato o finanziato presso un garage mediatore di ALPHERA Protection, si verifica un «danno minore», ossia una bruciatura di sigaretta, crepe o fessure (non più larghe di 3 cm) o eccessivo deterioramento in seguito a eventi esterni imprevedibili e improvvisi, ALPHERA Protection si assume i costi della riparazione o correzione del danno, una tantum, fino a un massimo di CHF 300.–.

3 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 5: Eventi non assicurati) e costi

- 3.1 Non sono coperti i danni causati da atti vandalici ed eventi naturali; non lo è nemmeno la normale usura.

4 **Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)**

I seguenti documenti devono essere inviati a ALPHERA Protection dalla persona assicurata:

- certificato di assicurazione o polizza assicurativa
- documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. fotografie)
- fattura delle spese aggiuntive in originale

F ASSISTENZA

1 **Somma assicurata**

La somma assicurata è riportata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 **Eventi e prestazioni assicurate**

Per potersi avvalere delle prestazioni ALPHERA Protection, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza ALPHERA Protection al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all'assunzione delle relative spese. La centrale d'emergenza ALPHERA Protection è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d'emergenza vengono registrate):

Telefono +41 800 11 66 45

Per le prestazioni sanitarie, solo i medici di ALPHERA Protection decidono in merito al tipo e al momento del provvedimento da adottare.

2.1 Prestazioni Assistenza

2.1.1 Trasporto all'ospedale idoneo più vicino

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o si ferisce gravemente, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, ALPHERA Protection, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.

2.1.2 Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del luogo di residenza

Se necessario dal punto di vista medico, ALPHERA Protection organizza e paga, in presenza dei medesimi presupposti espressi al punto II B 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure presso il luogo di residenza della persona assicurata.

2.1.3 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica

Sulla base di un opportuno referto medico e in presenza dei presupposti espressi al punto II B 2.1.1, ALPHERA Protection organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.

2.1.4 Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare

Se un accompagnatore vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito ad un altro motivo assicurato e la persona assicurata dovesse proseguire il viaggio da sola, ALPHERA Protection organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata e/o del familiare assicurato (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica).

2.1.5 Assistenza a figli minorenni partecipanti al viaggio

Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio, ALPHERA Protection organizza e paga anche l'assistenza dei figli minori che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli, nonché le spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona che li assiste (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica).

2.1.6 Viaggio di ritorno anticipato in seguito a malattia, incidente o decesso di una persona vicina all'assicurato che non partecipa al viaggio o del sostituto sul posto di lavoro

Quando una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro si ammala gravemente, subisce ferite gravi o muore, la ALPHERA Protection organizza e paga le spese supplementari del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata fino alla sua residenza permanente.

2.1.7 Viaggio di ritorno anticipato in seguito ad altri motivi importanti

Se i beni presso il domicilio della persona assicurata vengono gravemente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o fenomeni naturali, ALPHERA Protection organizza il rientro fuori programma della persona assicurata al proprio domicilio e paga i costi supplementari per lo stesso (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica).

2.1.8 Viaggio di ritorno temporaneo

ALPHERA Protection organizza e paga, per i medesimi motivi espressi ai punti II B 2.1.6 e II B 2.1.7, anche un rientro temporaneo a domicilio (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.

2.1.9 Rimpatrio in caso di decesso

Se una persona assicurata muore, ALPHERA Protection si assume i costi della cremazione fuori dallo Stato di residenza o le spese supplementari per l'adempimento del trattato internazionale sul trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.

2.1.10 Viaggio di ritorno in seguito a disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi

Se disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi presso il luogo di destinazione del viaggio impediscono in modo provabile il proseguimento del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, ALPHERA Protection organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica).

2.1.11 Viaggio di ritorno in seguito alla mancanza del mezzo di trasporto pubblico causata da panne o incidente

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio viene a mancare in seguito a panne o incidente e di conseguenza non è più garantito il proseguimento del viaggio come da programma, ALPHERA Protection organizza e paga il viaggio di ritorno extra o il proseguimento del viaggio con ritardo della persona assicurata. Eventuali deviazioni o ritardi dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non rientrano in questo caso.

2.1.12 Conseguenze del furto di documenti

In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, titoli di viaggio e voucher alberghiero), senza i quali il proseguimento del viaggio o del viaggio di ritorno in Svizzera diventa temporaneamente impossibile, ALPHERA Protection sostiene i costi aggiuntivi di soggiorno (hotel, spese di trasporto sul posto, spese supplementari per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 2000.– per evento, previa denuncia immediata all'ufficio di polizia competente.

2.2 Viaggio di visita

Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per oltre sette giorni, AWP organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino ad un massimo di CHF 5000.–.

2.3 Prestazioni di servizi ALPHERA Protection

2.3.1 Anticipo delle spese ospedaliere

Se la persona assicurata deve essere ricoverata al di fuori del proprio Stato di residenza, ALPHERA Protection versa, se necessario, un anticipo sulle spese ospedaliere sino a CHF 5000.–. La somma anticipata va rimborsata ad ALPHERA Protection entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.

2.3.2 Travel Hotline

La Travel Hotline rimane illimitatamente a disposizione dell'assicurato per tutta la durata assicurativa (cfr. punto III M).

2.4 Rimborso delle spese di viaggio

2.4.1 Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, ALPHERA Protection rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza. Se la polizza non contiene una cifra, l'indennizzo è limitato alla cifra delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio non utilizzato, originariamente prenotato se ALPHERA Protection si assume le spese per l'alloggio sostitutivo. La prestazione decade se, in seguito ad un'assicurazione complementare, sussiste il diritto al viaggio di ripetizione.

2.4.2 Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato

Se si verificano delle spese impreviste in relazione ad un evento assicurato (taxi, telefono ecc.), ALPHERA Protection sostiene tali spese extra complessivamente sino a CHF 750.– per persona; in caso di una ulteriore limitazione del risarcimento per le spese telefoniche sino a un massimo di CHF 150.– nell'ambito di tale limite.

3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

3.1 Mancato consenso da parte della centrale di emergenza ALPHERA Protection

Quando la centrale di emergenza ALPHERA Protection non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.

3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggio

Quando l'agenzia di viaggio non è in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o lo deve disdire o interrompere in seguito a circostanze concrete ed è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l'interruzione del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri consiglia viaggi nella zona interessata. Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza non sono coperte da ALPHERA Protection.

3.3 Spese per vitto e alloggio, incidente sul lavoro e altri danni patrimoniali.

4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

4.1 Per potersi avvalere delle prestazioni ALPHERA Protection, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza ALPHERA Protection al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all'assunzione delle relative spese: Telefono +41 800 11 66 45

4.2 In caso di sinistro è necessario presentare successivamente ad ALPHERA Protection per iscritto i seguenti documenti:

- certificato di assicurazione o polizza assicurativa
- modulo per la segnalazione dei sinistri ALPHERA Protection
- conferma di prenotazione originale
- documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi)
- ricevute per spese impreviste/spese extra in originale

G SPESE DI RICERCA E DI RECUPERO

1 Somma assicurata

La somma assicurata è riportata nella sinossi sulle prestazioni assicurative.

2 Evento e prestazione assicurati

2.1 Quando la persona assicurata, durante il viaggio all'estero è considerata dispersa o deve essere recuperata in seguito a una situazione d'emergenza fisica, ALPHERA Protection si assume le necessarie spese di ricerca e di recupero.

2.2 La centrale d'emergenza AWP può essere contattata 24 ore su 24 per ottenere assistenza: Telefono +41 800 11 66 45

3 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

In caso di sinistro è necessario presentare successivamente ad ALPHERA Protection per iscritto i seguenti documenti:

- certificato di assicurazione o polizza assicurativa
- documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi)
- fattura dell'impresa di recupero in originale

H RITARDO DEL VOLO

1 Somma assicurata

La somma assicurata è riportata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Evento e prestazione assicurati

Se una coincidenza tra due voli è persa a causa di un ritardo di almeno tre ore per colpa esclusiva del primo vettore aereo, ALPHERA Protection sosterrà le spese aggiuntive (spese alberghiere e telefoniche, spese per la modifica della prenotazione) per la prosecuzione del viaggio.

3 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

3.1 Quando la persona assicurata è responsabile del ritardo.

3.2 Quando il vettore aereo non fornisce, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o lo deve disdire o interrompere in seguito a circostanze concrete ed è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

Per potersi avvalere delle prestazioni ALPHERA Protection, la persona assicurata o avente diritto è tenuta, a notificare per iscritto ad ALPHERA Protection l'evento o il sinistro assicurato. Devono essere presentati i seguenti documenti:

- certificato di assicurazione o polizza assicurativa
- conferma di prenotazione originale
- certificato comprovante il ritardo del vettore aereo incl. indicazione della durata del ritardo
- ricevute per le spese extra in originale

I SPESE D'ANNULLAMENTO

1 Ambito di validità

1.1 La copertura assicurativa inizia a partire dalla data indicata sulla conferma di assicurazione. Per i viaggi già prenotati entro tale data la copertura assicurativa sussiste solo se il periodo di annullamento soggetto a pagamento non era ancora iniziato.

1.2 La protezione assicurativa ha inizio il giorno della prenotazione definitiva e termina all'inizio del viaggio assicurato. Per inizio del viaggio s'intende la salita sul mezzo di trasporto prenotato e/o, qualora non sia stato riservato alcun mezzo di trasporto, l'arrivo presso l'alloggio prenotato (albergo, casa di vacanza ecc.).

2 Somma assicurata

La somma assicurata è riportata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

3 Prestazioni assicurative

3.1 Spese d'annullamento

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggio, ALPHERA Protection si assume le spese d'annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Se i biglietti per un evento non sono parte integrante di un pacchetto forfetario, viene detratta una franchigia di CHF 50.- per ogni biglietto. Le spese conteggiate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato ai sensi del punto II I 4. Non viene erogato alcun indennizzo per spese, tasse o riduzioni di avere in relazione alla perdita o cancellazione di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti d'utilizzazione (Time Sharing ecc.).

3.2 Inizio ritardato del viaggio

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata è in grado di dare inizio al viaggio soltanto in ritardo, ALPHERA Protection si assume, invece delle spese d'annullamento (al massimo sino a concorrenza delle spese in caso d'annullamento):

- le spese di viaggio supplementari causate dalla partenza ritardata
- le spese per la parte di soggiorno non goduto, in modo proporzionale rispetto all'importo del soggiorno assicurato (senza costi di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato

3.3 Le spese sostenute per diritti fissi eccessivi o ripetuti, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

4 Eventi assicurati

4.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza

4.1.1 Malattia grave, incidente grave, complicazioni nella gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo il momento della prenotazione o conclusione dell'assicurazione:

- della persona assicurata
- di una persona accompagnatrice, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla
- di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio
- del sostituto al posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza della persona assicurata

Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, questo può essere annullato da sei persone al massimo, se un accompagnatore assicurato annulla il viaggio a causa di uno degli eventi menzionati.

4.1.2 In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se

- uno psichiatra documenta l'inabilità al viaggio e al lavoro
- l'inabilità al lavoro è documentata anche presentando una conferma dell'assenza rilasciata dal datore di lavoro

4.1.3 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento documentato da certificato medico. La premessa è che, al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione, lo stato di salute fosse dimostrabilmente stabile e la persona in grado di viaggiare.

4.1.4 In caso di gravidanza, la protezione assicurativa sussiste soltanto se questa è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la data di conclusione dell'assicurazione e se la data del viaggio di ritorno è oltre la 24ª settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la conclusione dell'assicurazione e per il luogo del viaggio è prescritta una vaccinazione che rappresenta un rischio per il nascituro.

4.2

Pregiudizio dei propri beni a domicilio
Se a domicilio i beni della persona assicurata vengono seriamente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio o fenomeni naturali e la sua presenza a domicilio risulta pertanto indispensabile.

4.3 Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'andata

Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.

4.4 Avaria del veicolo durante il viaggio d'andata

Se durante il viaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.

4.5

Scioperi
Se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi (esclusi gli scioperi dell'agenzia di viaggio o da chi eroga per essa la prestazione).

4.6 Pericoli presso il luogo di destinazione

Se eventi bellici, attentati terroristici o disordini di qualsiasi tipo minacciano la vita della persona assicurata presso il luogo di destinazione e se fonti svizzere ufficiali (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio in seguito a catastrofi naturali presso il luogo di destinazione che rappresentano una minaccia per la vita della persona assicurata.

4.7 Disoccupazione/entrata in servizio inaspettata

Se la persona assicurata nei 30 giorni precedenti la partenza entra inaspettatamente in servizio o se l'entrata in servizio imprevista avviene durante il periodo di viaggio ovvero se, senza alcuna colpa a lei imputabile, la persona assicurata viene licenziata prima dell'inizio del viaggio.

4.8 Citazione dell'Autorità

Se la persona assicurata riceve all'improvviso da un tribunale una citazione a presentarsi come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.

4.9 Furto del passaporto o della carta d'identità

Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio.

Nota: in diversi aeroporti si trovano uffici per il passaporto provvisorio.

5 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

5.1 Difficile processo di guarigione

Quando una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Quando le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte al momento di prenotare il viaggio o per la data del viaggio.

5.2 Evento assicurato non accertato e dimostrato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica

Quando un evento elencato al punto II I 4 non viene constatato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica e comprovato mediante un certificato medico con diagnosi.

5.3 Disdetta da parte dell'agenzia di viaggio

Quando l'agenzia di viaggio non è in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o lo deve disdire in seguito a circostanze concrete ed è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.

5.4 Disposizioni dell'Autorità

In presenza di disposizioni dell'Autorità che non consentano la regolare esecuzione del viaggio prenotato.

5.5

Non sono assicurate le spese d'annullamento se l'annullamento è riconducibile, secondo le circostanze, a una reazione fisica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini interni, eventi bellici, atti terroristici o a seguito di aerofobia (paura di volare).

6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 3: Obblighi in caso di sinistro)

Per potersi avvalere delle prestazioni ALPHERA Protection, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare tempestivamente il viaggio prenotato presso l'agenzia di viaggio o il locatore e quindi a notificare il sinistro ad ALPHERA Protection per iscritto. Devono essere presentati i seguenti documenti:

- certificato di assicurazione o polizza assicurativa
- modulo per la segnalazione dei sinistri ALPHERA Protection
- fattura delle spese d'annullamento
- conferma di prenotazione
- documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto della polizia ecc.)

III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SINGOLE COMPONENTI DI SERVIZIO

J TRAVEL HOTLINE

1 Prestazioni

Per utilizzare i servizi della Travel Hotline, la persona assicurata può telefonare 24 ore su 24 ai seguenti numeri sia prima che anche durante il viaggio:

Telefono +41 800 11 66 45

1.1 Informazioni sul viaggio

Su richiesta, prima del viaggio, ALPHERA Protection comunica alle persone assicurate informazioni importanti sulle disposizioni d'ingresso, su tasse, dogana, valute e disposizioni sanitarie.

1.2 Ricerca di ospedali e contatti medici all'estero

In caso di necessità, ALPHERA Protection procura ai propri assicurati un medico autorizzato o un ospedale nelle vicinanze del luogo di soggiorno. In caso di problemi di comprensione, ALPHERA Protection fornisce l'assistenza di un traduttore.

1.3 Servizio di consulenza

In caso di problemi medici minori, ALPHERA Protection assiste le persone assicurate presso il Paese di destinazione. Gli assicurati possono rivolgersi ad ALPHERA Protection anche in caso di problemi quotidiani incontrati nel Paese di destinazione.

1.4 Servizio di avviso

Nel caso in cui la centrale di ALPHERA Protection prenda dei provvedimenti, essa avviserà, se necessario, i congiunti e il datore di lavoro della persona assicurata in merito alla circostanza e alle misure adottate.

2 Responsabilità

ALPHERA Protection non risponde di eventuali danni patrimoniali e di limitazioni sanitarie derivanti dalle informazioni fornite dalla Travel Hotline.

K SERVIZIO DI BLOCCO CARTE DI CREDITO E CARTE CLIENTI

1 Prestazione di servizi

Tramite il servizio di blocco, attivo tutto l'anno 24 ore su 24, in caso di rapina, furto, perdita e smarrimento di carte bancarie, postali, carte di credito e carte clienti nonché di documenti d'identità personali, le persone aventi diritto possono richiedere assistenza.

Per utilizzare le prestazioni del servizio di blocco carte di credito e carte clienti, la persona assicurata può telefonare 24 ore su 24 al seguente numero:

Telefono +41 800 11 66 45

2 Carte assicurate

Tutte le carte di credito, bancarie, postali e carte clienti emesse in Svizzera e a nome della persona avente diritto sono assicurate.

3 Prestazioni assicurative

3.1 Dopo l'avviso telefonico effettuato dalla persona avente diritto alla centrale di ALPHERA Protection, quest'ultima cercherà di bloccare tutte le carte rilasciate dai rispettivi istituti (ente emittitore, banca, posta ecc.).

3.2 Se il blocco non viene effettuato dall'istituto competente, ALPHERA Protection informa la persona avente diritto e le fornisce il numero di telefono di tale istituto.

4 Eventi assicurati

Furto, rapina (furto sotto minaccia o con uso della forza) e perdita della carta assicurata.

5 Responsabilità

ALPHERA Protection non risponde dei danni derivanti dalla mancata reperibilità dei rispettivi istituti, nonché dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte di credito, bancarie e postali.

L SERVIZIO DI BLOCCO DEL CELLULARE

1 Prestazione di servizi

In caso di furto, rapina o smarrimento del telefono cellulare della persona assicurata, a fronte di una telefonata, ALPHERA Protection ordina il blocco immediato del telefono o della relativa carta SIM presso il rispettivo provider. Se i provider per il blocco richiedono la password, il cliente deve comunicarla ad ALPHERA Protection, affinché il blocco possa essere effettuato.

Per utilizzare le prestazioni del servizio di blocco del cellulare, la persona assicurata può telefonare 24 ore su 24 al seguente numero: Telefono +41 800 11 66 45

2 Cellulari assicurati

Tutti i cellulari registrati tramite un provider di rete svizzero (Swisscom, Sunrise, Salt ecc.) sono assicurati.

3 Eventi assicurati

3.1 Furto

3.2 Rapina (furto sotto minaccia o con uso della forza)

3.3 Perdita

4 Responsabilità

ALPHERA Protection non risponde né dei danni derivanti dalla mancata reperibilità dei rispettivi provider, né dei danni patrimoniali derivanti dallo smarrimento di cellulari (telefono usato da estranei).

M HOME CARE

1 Prestazione di servizi

Quando, durante un viaggio, insorgono situazioni di emergenza presso il domicilio permanente in Svizzera della persona assicurata in seguito a incendi, catastrofi naturali, effrazioni o allagamenti nonché rotture di vetri, AWP segnala alla persona assicurata il numero di telefono di un artigiano competente. L'artigiano, contattato direttamente dal cliente, adotterà misure immediate per impedire l'insorgere di ulteriori danni.

Per utilizzare le prestazioni del servizio Home Care, la persona assicurata può telefonare 24 ore su 24 al seguente numero: Telefono +41 800 11 66 45

2 Spese

I costi sostenuti per l'eliminazione urgente del danno sono a carico della persona assicurata, che riceverà la fattura direttamente dall'artigiano contattato.

3 Responsabilità

ALPHERA Protection non risponde dei danni dovuti all'irreperibilità dell'artigiano competente, nonché dei danni diretti e indiretti insorti durante e dopo l'intervento dell'artigiano stesso.